



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Dipartimento di Prevenzione
Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica
Sede di IVREA
Nr. telefono 0125/414.713
Nr. fax 0125/48.118
Email: sisp.ivrea@aslto4.piemonte.it
Pec: direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it

Ivrea,

19 APR 2019

Prot.

Class.: 6-4

0037232/0037262

**AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI
DELL' ASL TO 4
LORO SEDI**

OGGETTO : Piano di autocontrollo Legionella nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Con la Legge Regionale dell'11.03.2015 n. 3 "Disposizioni Regionali in materia di semplificazione" e la Legge Regionale del 03.08.2017 n. 13, "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" la Regione Piemonte ha modificato le norme sulle strutture ricettive alberghiere e sulle strutture ricettive extralberghiere.

Il Regolamento Regionale n. 9 del 15.05.2017 "caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (art. 8 della Legge Regionale 11.03.2015, n. 3), all'allegato A) art. n. 10 (Prescrizioni anti-legionellosi) cita : "Le strutture alberghiere sono tenute ad individuare la figura del responsabile ai fine dell'identificazione e della valutazione del rischio legionellosi, a dotarsi di idoneo documento aggiornato periodicamente e a garantire l'esecuzione e la registrazione delle procedure adeguate di gestione del rischio, secondo le prescrizioni delle Linee guida per la prevenzione e controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 07.05.2015".

Il Regolamento Regionale n. 4/R del 08.06.2018, "caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche", (art. 18 della Legge Regionale 03.08.2017, N. 13) all'allegato A) art. 19 (Prescrizioni anti-legionellosi) cita : "Con riferimento alle prescrizioni antilegionellosi, le strutture extralberghiere sono tenute al rispetto delle prescrizioni indicate nelle linee guida per la prevenzione e controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 07.05.2015, in particolare di quelle previste al paragrafo 3.2".



www.regione.piemonte.it/sanita

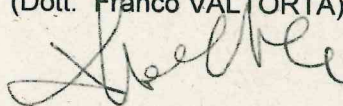
Dette Linee guida, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 04.08.2016 n. 74-3812, al paragrafo 3.2 "Valutazione e gestione del rischio nelle strutture turistico-ricettive" chiariscono gli adempimenti da compiere e, nel capitolo "Valutazione del rischio", precisano che la valutazione deve essere effettuata da una figura competente, responsabile dell'esecuzione di tale attività (ad es. igienista, microbiologo, ingegnere con esperienza specifica, Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, ecc.).

Detto paragrafo, da inoltre indicazioni sulla periodicità della valutazione del rischio, sulla sua gestione, sui campionamenti ed eventuali interventi in base agli esiti del campionamento.

Per quanto sopra detto e, per quanto possibile, si prega la S.V. a voler divulgare le nuove disposizioni agli aventi interesse

A disposizione per ulteriori chiarimenti, distinti saluti.

IL DIRETTORE
S.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
(Dott. Franco VALTORTA)



Ns. Rif. FV/CL/cl

